

Il personale impiegatizio e subalterno di ruolo, fatta eccezione per 3 impiegati che continuerebbero a prestare servizio nel nuovo ufficio sanitario, potrebbe essere utilizzato nei vari Servizi della Direzione Generale o distaccato presso la Gestione I. N. A. - Casa in relazione alle esigenze di personale della Gestione medesima.

L'eliminazione del personale medico, risultante in eccedenza rispetto alle unità lavorative occorrenti per il disimpegno delle attribuzioni del costituendo Ufficio sanitario dovrebbe essere operata in applicazione dell'art. 61, comma 2), del vigente contratto collettivo di lavoro 1941 che prevede la facoltà della Direzione Generale di disdettare il contratto a suo insindacabile giudizio "quando sia necessario procedere a riduzione del personale". Per i preparatori sanitari sarebbe invece applicabile il licenziamento "ad nutum", previsto per il personale subalterno dall'art. 62 del citato contratto collettivo: peraltro, ad ogni buon fine, si riterrrebbe opportuno motivare anche il licenziamento di tali dipendenti con la causale della "riduzione di personale".

Al riguardo si fa presente che nel caso di